



## COMUNE DI CERDA

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

ORDINANZA N° **63** DEL **23 OTT 2017**

ALLEVAMENTO INFETTO DI TUBERCOLOSI BOVINA	COD. AZIENDALE IT	028 PA 009
Ubicazione località	CONTRADA CASTELLACCIO	comune CERDA
Proprietario/detentore sig. ....	Omissis ...	
Nato a	MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)	il 09/03/1927
Residente a	MONTEMAGGIORE BELSITO (PA)	in via CATALANO n°8

### IL SINDACO AUTORITA' SANITARIA LOCALE

- **VISTA** la nota prot. n° 3575 del 09.10.2017 con la quale il Veterinario Ufficiale della A.S.P. di Palermo – Dipartimento di Prevenzione Veterinario U.O. di Termini Imerese, ha trasmesso il Mod. 9 ( TBC ) a seguito dell' INTRADERMOTUBERCOLINIZZAZIONE UNICA, effettuata in data 03.10.2017 sui bovini detenuti nell'azienda sopra identificata, accertando che animali sono risultati infetti di tubercolosi;
- **VISTO** il T.U. delle leggi sanitarie R.D. n° 1265 del 27.07.1934 e successive modifiche;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54 N° 320 e successive modificazioni;
- **VISTA** la Legge 09.giugno.1964 n° 615;
- **VISTA** la legge 23.dicembre 1978 n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- **VISTA** la legge 23.gennaio 1968 n° 33;
- **VISTE** le Leggi Regionali n° 30/93 e n° 33/94
- **VISTO** il D.M. 15.12.1995, n. 592 recante norme sul Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;
- **VISTO** il D.P.R. 30.04.1996 n° 317 e successive modifiche;
- **VISTO** il D.M. 12.agosto 1977 n° 429;
- **VISTO** il D.P.R. 14.gennaio 1997 n. 54/97 e successive aggiunte e modifiche;
- **VISTI** i Reg.ti CE n. 820/97 e n. 494/98 in materia di identificazione e registrazione degli animali appartenenti alla specie bovina e bufalina;
- **VISTO** il Reg.to CE n. 1774/2002 recante norme sanitarie relative allo smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano;
- **VISTO** l'O.M. 14.novembre.2006 – Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucotosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

### ORDINA

Al Sig. ....Omissis.... in premessa generalizzato, nella qualità di proprietario e/o detentore dell'allevamento bovino identificato in premessa;

1. Il sequestro di tutto l'allevamento e l'isolamento in separato ricovero dei bovini nei quali la tubercolosi è stata ufficialmente accertata (animali infetti) dal resto dell'effettivo, adottando adeguate misure per evitare la trasmissione del contagio al personale addetto che li accudisce, nonché la propagazione dell'infezione tra gli animali dell'allevamento.
2. La macellazione dei bovini infetti, presso impianti di macellazione preferibilmente della provincia, oppure, per dimostrata impossibilità, della Regione, **al più presto e comunque entro i termini fissati dal Servizio Veterinario** – l'invio al macello dei bovini infetti deve avvenire sotto vincolo sanitario;
3. In caso di mancato abbattimento di tutti gli animali infetti entro i termini fissati al comma precedente si procederà all'abbattimento coattivo degli animali infetti rimasti secondo i termini e le modalità disposte dal veterinario responsabile della U.O. veterinaria distrettuale;
4. La macellazione, nei modi e nei termini indicati al precedente punto 2, di tutti gli altri bovini che dovessero risultare infetti a seguito dei successivi controlli periodici, che riprenderanno dopo sei settimane dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto.
5. La identificazione supplementare dei bovini infetti, a cura del predetto Veterinario, tramite introduzione di un bollo endoruminale ed asportazione di un lembo del padiglione auricolare (di norma il dx) a forma di "T";
6. La distruzione dei feti e degli involgii fetali nonché dei vitelli nati morti o morti subito dopo la nascita e comunque degli animali morti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, secondo i mezzi a disposizione, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
7. La ripetuta pulizia e la disinfezione dei ricoveri, e degli altri locali di stabulazione, nonché di tutti i contenitori, delle attrezzature e gli utensili utilizzati per gli animali, dei mezzi di trasporto e delle aree di carico e scarico degli animali, da ripetersi sotto controllo Ufficiale entro giorni sette dall'avvenuta eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;

8. Il divieto di reimpiego dei pascoli, dei quali hanno precedentemente usufruito tali animali, prima di sessanta giorni dall'allontanamento degli stessi;
9. Il divieto di monta degli animali infetti e per le bovine negative, con tori di allevamenti sani e, occorrendo, conseguente all'applicazione della fecondazione artificiale;
10. Il divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita dei bovini infetti e/o siero negativi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi del D.P.R. 8.2.54 n° 320 a cura del responsabile del Dirigente Responsabile del Distretto Veterinario o suo delegato;
11. Il sequestro degli animali negativi fino alla revoca della presente ordinanza, con il divieto di qualsiasi movimento dall'allevamento infetto, salvo autorizzazione per urgenti esigenze di alimentazione da rilasciarsi a norma dell'art. 14 del D.P.R. 320/54, dietro richiesta scritta e motivata del proprietario o detentore degli animali di cui trattasi;
12. di allevare i vitelli di ambo i sessi nati da madri infette, in condizioni di isolamento sottoponendoli alle prove ufficiali per la tubercolosi al fine di escludere l'eventuale trasmissione della malattia;
13. Il censimento per specie e categoria di tutti gli animali esistenti nell'allevamento ed identificazione individuale mediante marcatura, ove necessario, di tutti gli animali appartenenti a specie recettive alla malattia;
14. La mungitura degli animali sani prima di quelli infetti, o sospetti quest'ultima seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione dell'attrezzatura e dei locali utilizzati per la mungitura;
15. che il latte o il colostro prodotto dalle bovine infette venga impiegato unicamente per l'alimentazione degli animali, dello stesso allevamento, previo trattamento termico atto a risanarlo (per esempio dopo bollitura);
16. Il divieto di utilizzare il latte munto dagli animali negativi, per il consumo umano o per la produzione di latticini, salvo che non venga destinato come **"Latte non conforme"** a stabilimenti di caseificazione riconosciuti con numero CE, per essere risanato prima della lavorazione mediante idoneo trattamento di pastorizzazione;
17. L'immediata distruzione con il fuoco o l'interramento previa aspersione con un prodotto disinfettante idoneo, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale o sostanza venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente;
18. Di sistemare il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dai bovini in luogo non accessibile agli animali dell'azienda; lo stesso deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione parimenti ai liquami, e conservato per almeno cinque mesi prima dell'utilizzo;
19. di tenere chiusi i ricoveri, e gli altri locali di stabulazione impedendone l'accesso a persone estranee, cani, gatti ed animali da cortile, avendo cura di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
20. di non asportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
21. di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
22. Di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;

Qualora i provvedimenti della presente ordinanza, riguardino animali tenuti al pascolo brado. Si farà ricorso all'accantonamento dei capi infetti o sospetti isolandoli in una zona del pascolo in un appezzamento di terreno appositamente recintato, preferibilmente a valle della rimanente tenuta, lontana da strade e da corsi d'acqua;

La presente ordinanza deve essere notificata al sig. ...**Omissis**... in premessa generalizzata, allo scopo di attenersi a quanto disposto con gli effetti di Legge che ne derivano in caso di mancata ottemperanza.

All'occorrenza la presente ordinanza va estesa agli eventuali soggetti coobbligati che detengono i propri animali in promiscuità con i bovini del predetto allevamento, o che comunque abbiano avuto contatto con gli stessi, per ragioni di pascolo, monticazione o transumanza, le cui mandrie devono essere considerate sospette di infezione e sottoposte alle prove sierologiche ufficiali con le medesime modalità previste per l'allevamento infetto.

Demanda per gli adempimenti di specifica competenza, all'Az. U.S.L. n° 6 - U.O. distrettuale veterinaria di Termini Imerese.

Il servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. n° 6 di Termini Imerese, i Vigili Urbani, gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



**IL SINDACO  
AUTORITÀ SANITARIA LOCALE**

*[Handwritten signature]*

RELATA DI NOTIFICA

Il presente atto è stato notificato al sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Consegnandole copia a mani di \_\_\_\_\_

**Il Ricevente**

**Il Notificatore**